



COMUNE DI
**BORG A
MOZZANO**

SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile: Arch. Adriano Picardi
Sede: Palazzo Municipale – 55023 Borgo a Mozzano (Lucca)
Tel. 0583/82041 – Fax 0583/820443
e-mail: picardi@comune.borgoamozzano.lucca.it

**PIANO COMUNALE
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Borgo a Mozzano, li 10/11/2005

Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Picardi

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore
- Art. 3 Piani aziendali di risanamento acustico
- Art. 4 Valutazione di impatto acustico
- Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Art. 6 Definizioni e deroghe
- Art. 7 Impianti ed attrezzature
- Art. 8 Orario e durata dei lavori
- Art. 9 Limiti massimi
- Art. 10 Emergenze
- Art. 11 Attività temporanee nelle aree a ciò destinate
- Art. 12 Attività temporanee al di fuori delle aree a ciò destinate
- Art. 13 Attività temporanee non rientranti nei casi precedenti
- Art. 14 Comunicazioni di inizio attività e autorizzazioni semplificate
- Art. 15 Autorizzazioni in deroga DCRT 77/2000 punto 3.3
- Art. 16 Registro delle autorizzazioni in deroga

TITOLO III SANZIONI

- Art. 17 Sanzioni
- Art. 18 Sospensione e revoca delle autorizzazioni
- Art. 19 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Le presenti Norme di attuazione, insieme con gli altri elaborati del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Borgo a Mozzano, disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. 89/98.

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2 Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è diviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 di seguito riportati.

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I.	aree particolarmente protette	45	35
II.	aree prevalentemente residenziali	50	40
III.	aree di tipo misto	55	45
IV.	aree di intensa attività umana	60	50
V.	aree prevalentemente industriali	65	55
VI.	aree esclusivamente industriali	65	65

Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I.	aree particolarmente protette	50	40
II.	aree prevalentemente residenziali	55	45
III.	aree di tipo misto	60	50
IV.	aree di intensa attività umana	65	55
V.	aree prevalentemente industriali	70	60
VI.	aree esclusivamente industriali	70	70

Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate in classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		diurno (6-22)	notturno (22-6)
I.	aree particolarmente protette	47	37
II.	aree prevalentemente residenziali	52	42
III.	aree di tipo misto	57	47
IV.	aree di intensa attività umana	62	52
V.	aree prevalentemente industriali	67	57
VI.	aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Sono definiti come il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

- a) se riferiti ad un'ora, sono i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, sono i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95

Art. 3 Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dalle presenti norme per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune,

con le modalità indicate all'art. 13 della LR 89/98, apposito Piano di Risanamento Acustico (PdRA) entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAT e della ASL competenti per territorio.

Art. 4 Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 788/99 i seguenti soggetti:

I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 della Legge 447/98 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLGS n. 285/92 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I richiedenti il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio attività od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14/11/97, deve espressamente contenere, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 447/95, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Art. 5 Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla DGR 788/99:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici ed extraurbani;

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8 comma 2 della Legge 447/95.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 Definizioni e deroghe

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività esauriente in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono escluse dalla definizione le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica nel rispetto delle presenti norme.

CAPO 1 - NORME TECNICHE

Sezione 1

Cantieri edili, stradali ed assimilabili in classe III, IV e V non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Art. 7 Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazioni e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti utili per rendere meno rumoroso il loro uso. Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e compatibilmente con la sicurezza del cantiere, gli avvisatori acustici dovranno essere utilizzati in modo limitato e solo se non sostituibili con avvisatori di tipo luminoso.

Art. 8 Orario e durata dei lavori

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona in cantieri edili e stradali è consentito nei giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo invernale e dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nel periodo estivo, fatti salvi casi specifici.

Art. 9 Limiti massimi

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M.16/3/98. Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Art. 10 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino

dei sistemi viari essenziali ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dalle presenti norme.

Sezione 2 **Attività temporanee**

Art. 11 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata con velatura bianca e bordi neri nella cartografia del PCCA.

In tali aree vigono i seguenti limiti:

- internamente all'area il limite massimo di emissione è di 75 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali;
- esternamente all'area i limiti massimi coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o più vicini. Non si considerano i limiti differenziali.

Le attività sono ammesse dalle ore 10,00 alle ore 24,00 fatti salvi casi specifici.

Art. 12 Attività temporanee e manifestazioni localizzate al di fuori delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 delle presenti norme, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali serate musicali, piano bar ecc.), quando non superano complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

I limiti massimi di emissione sono:

- 70 dB dalle ore 10,00 alle ore 22,00;
- 60 dB dalle ore 22,00 alle ore 24,00.

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferiti a sorgenti od eventi diversi tra loro.

Le attività sono ammesse dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

Art. 13 Attività temporanee non rientranti nei casi precedenti

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente. La relazione dovrà tra l'altro definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione e alla motivazione dei limiti richiesti.

CAPO 2 - PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Art. 14 Comunicazioni di inizio attività e autorizzazioni in deroga di tipo semplificato

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati nel Capo I Sezione 1 e negli art. 11 e 12 delle presenti norme necessita di richiesta da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima

dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza corredata dalla documentazione sotto indicata.

Documentazione per le attività di cantieri edili, stradali o assimilati, da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, DLgs 135/92, DLgs 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;
5. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti, fissati in € 50,00.

I documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98

Documentazione per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, mobile o all'aperto:

1. relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dalle presenti Norme per l'area interessata;
2. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo;
3. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti, fissati in € 50,00.

Documentazione per le attività temporanee e manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo temporaneo, mobile o all'aperto:

1. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ad ogni altra informazione ritenuta utile, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
2. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
3. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti, fissati in € 50,00.

Qualora l'attività temporanea abbia durata superiore a 3 giorni, dovrà inoltre essere prodotta una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

Il Sindaco, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 Autorizzazioni in deroga di cui al punto 3.3 della DCRT 77/2000

Qualora il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nelle presenti Norme, dovrà presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, specifica domanda di autorizzazione in deroga corredata da una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere. in duplice copia, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, comprendente:

1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
2. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
3. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, DLgs 135/92, DLgs 137/92);
4. definizione della durata della manifestazione o del cantiere, articolazione temporale e la durata delle varie attività, limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste;
5. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti dovuti, fissati in € 100,00.

Il Sindaco, valutate le motivazioni, sentito il parere dell'A.S.L., autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle presenti Norme.

Art. 16 Registro delle autorizzazioni in deroga

Il Comune conserva un registro delle Autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

TITOLO III

SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti Norme è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della Legge 447/95. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti emessi dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 18 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui alle presenti norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalle stesse e dalla normativa vigente, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

LA persistente e ripetuta inosservanza dei limiti comporta la revoca dell'autorizzazione in deroga.

Art. 19 Disposizioni finali

Le presenti norme sostituiscono, modificano e revocano tutte le disposizioni contrarie contenute negli atti e/o regolamenti attinenti le competenze dell'Amministrazione Comunale in materia di acustica.